



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1025 DEL 25/08/2026

**OGGETTO: VIA SAN MARINO
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso che il geom. Rocca Maurizio per conto di Amministrazione condominiale via San Marino 104 ha presentato istanza PG366267 in data 19/07/2026 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di chiusura della via San Marino nel territorio del Municipio II Centro – Ovest, per un'attività di ponteggiatura in soprassuolo sopra la carreggiata, legata a lavori di manutenzione del prospetto lato valle del suddetto condominio;

Preso atto dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio permessi del Municipio II competente per area, Protocollo n. 430630/2026 del 25/08/2026;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporta il divieto di transito nel tratto stradale sottostante l'area interessata dalla lavorazione;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo "*PST via San Marino 104_rev1*" presentato dall'impresa esecutrice dei lavori;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. *"Nuovo Codice della Strada"*, artt. 5, 6 e 7 ;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, art. 107;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, il giorno **20/09/2026, dalle ore 08:00 alle ore 12:00**, in **via San Marino**, in corrispondenza del **civico 104**, è istituito il divieto di circolazione veicolare.

Il transito pedonale verrà garantito e sarà regolato da movieri e mediante l'utilizzo di tunnel pedonali.

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e pronto intervento.

Durante il periodo di attivazione delle modifiche alla viabilità deve sempre essere garantito l'impiego, in numero adeguato, d'idonei movieri/operatori di Polizia Stradale secondo le disposizioni e le modalità concordate con l'Unità Territoriale di Polizia Locale.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Le aree destinate alla circolazione stradale dovranno essere debitamente separate da quelle afferenti alle lavorazioni.

Sarà cura dell'impresa esecutrice delle lavorazioni idonea installazione di segnaletica stradale, anche di preavviso, per informare l'utenza delle modifiche alla viabilità in atto.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 *"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il"*

segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell’ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell’intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall’inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All’impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell’adozione del presente provvedimento;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della

presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

